

Thiene, 22 gennaio 2020

## ADEMPIMENTI IVA ANNO 2019

### Indice

❶ Dichiarazione IVA: le principali scadenze.....	2
❷ Soggetti trimestrali – Controllo del diritto all'opzione.....	2
❸ Versamento del saldo IVA .....	3
❹ Rimborso del credito IVA .....	3
❺ Compensazione del credito IVA.....	3
❻ Visto di conformità.....	4
❼ Deleghe di compensazione IVA .....	4

## 📌 Dichiarazione IVA: le principali scadenze

Si riepilogano di seguito le principali scadenze collegate alla dichiarazione IVA 2020 anno 2019:

Data	Descrizione
<b>2 marzo 2020</b>	Invio telematico <b>liquidazione Iva 4° trimestre 2019</b>
<b>6 marzo 2020</b>	Invio dichiarazione IVA per i soggetti che intendono <b>compensare il credito IVA dal 16 marzo 2020</b>
<b>16 marzo 2020</b>	Versamento del <b>saldo IVA</b> a debito
<b>6 aprile 2020</b>	invio dichiarazione IVA per i soggetti che intendono <b>compensare il credito IVA dal 16 aprile 2020</b>
<b>30 aprile 2020</b>	<b>Invio telematico Dichiarazione IVA 2020 anno 2019 per tutti i soggetti</b>

## 📌 Soggetti trimestrali – Controllo del diritto all'opzione

I soggetti che fino al 31.12.2019 hanno fruito della possibilità di liquidare l'IVA trimestralmente con applicazione degli interessi dell'1% devono, all'inizio dell'esercizio, verificare la possibilità di fruire dell'opzione anche per il periodo d'imposta 2020. Riportiamo di seguito il prospetto con i limiti di accesso all'agevolazione:

ATTIVITA'	VOLUME D'AFFARI	PERIODICITA'	TERMINI VERSAMENTO
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	Oltre € 400.000	<b>mensile</b>	16 del mese successivo
	Fino € 400.000	<b>trimestrale</b>	16 del 2° mese successivo al trimestre
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>	Oltre € 700.000	<b>mensile</b>	16 mese successivo
	Fino € 700.000	<b>trimestrale</b>	16 del 2° mese successivo al trimestre

Pertanto, qualora i soggetti trimestrali avessero superato nel 2019 i limiti sopra esposti, saranno soggetti alla liquidazione mensile già per il mese di gennaio e dovranno provvedere all'eventuale versamento, se a debito, entro il giorno 17 febbraio 2020. A titolo esemplificativo, rientrano fra il novero delle prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mediazione, locazione, affitto, somministrazione di alimenti e bevande.

## **Versamento del saldo IVA**

Il versamento dell'eventuale importo a saldo dovuto può essere effettuato entro il 16 marzo 2020 o rateizzato dal 16 marzo 2020 (fino ad un massimo di 9 rate), con maggiorazione mensile dello 0,33% dell'importo di ogni rata successiva alla prima, da versarsi entro il giorno 16 dei mesi successivi al mese di marzo.

## **Rimborso del credito IVA**

Qualora la dichiarazione si dovesse chiudere con un credito d'imposta maggiore ad euro 2.582,28 e si volesse richiederlo a rimborso, è possibile:

- per i crediti IVA annuali di importo non superiore a 30.000 euro, richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale;
- per i crediti IVA annuali di importo superiore a 30.000 euro, sostituire la garanzia con l'apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale.

## **Compensazione del credito IVA**

La compensazione orizzontale, ovvero con tributi diversi, del credito IVA maturato nell'anno 2019 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019) può essere effettuata:

- fino all'ammontare di 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione IVA;
- raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione, fino al limite annuo di 700.000 euro, può avvenire esclusivamente a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. Quindi, **per poter compensare orizzontalmente il credito Iva eccedente l'importo di 5.000 euro a partire dal 16 marzo 2020 è necessario presentare la dichiarazione IVA annuale entro il giorno 6 marzo 2020.**

È possibile comunque utilizzare liberamente il credito IVA 2019 per compensare debiti del medesimo tributo (IVA con IVA), anche oltre i 5.000 euro e senza alcuna formalità.

Infine, si ricorda che è vietata ogni compensazione orizzontale in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

## **Visto di conformità**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA per importi superiori ad € 5.000 annui hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione il "visto di conformità" che consiste in una verifica di regolarità formale della dichiarazione.

Il rilascio del visto di conformità implica:

- il riscontro della corrispondenza dei dati della dichiarazione con la relativa documentazione;
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.

Pertanto, se il Vostro credito IVA risulta di ammontare superiore ad € 5.000, su Vostra specifica richiesta, lo Studio provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli previsti dalla normativa ed a richiederVi dati aggiuntivi, se necessario, al fine di presentare la Vostra dichiarazione IVA con l'apposizione del visto di conformità.

In alternativa, segnaliamo che in presenza del revisore contabile, della società di revisione o del collegio sindacale che effettuano il controllo contabile, il visto sulla dichiarazione potrà essere rilasciato da tali soggetti.

## **Deleghe di compensazione IVA**

Per la presentazione dei modelli F24 con compensazione orizzontale del credito IVA, di qualsiasi importo, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, come stabilito dal D.L. 50/2017.

Le deleghe di versamento possono, quindi, essere trasmesse:

- direttamente dai contribuenti mediante i canali *Entratel* o *Fisconline*;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio *Entratel*.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

**Metha Studio Associato**